

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 282 DEL 01/04/2016

OGGETTO: Convenzione vendita prodotti senza glutine. Ditta Rubanu Alessandro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 01/04/2016	Al 16/04/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Premesso che il signor Alessandro Rubanu titolare dell'omonima ditta con sede in Orgosolo (Nu) – via Papa Giovanni XXIII n. 30, con la nota acquisita al prot. col n. 51424/2015, ha inoltrato formale richiesta di convenzionamento con quest' Azienda per l'erogazione di prodotti senza glutine.

Considerato che:

- con la D.G.R. n. 26/9 del 24.05.2011, avente ad oggetto "Prodotti senza glutine ai pazienti celiaci. Estensione delle strutture autorizzate all'erogazione", le ASL della Regione Sardegna sono state autorizzate a sottoscrivere convenzioni con esercizi commerciali specializzati nella vendita di prodotti senza glutine per l'erogazione, con oneri a carico del SSR, dei prodotti senza glutine prescritti ai celiaci.

-con la Delibera del Direttore Generale n. 2679 del 15.11.2011 è stata individuata la procedura aziendale per la gestione del processo di erogazione dei prodotti senza glutine ai sensi della D.G.R. n. 26/9 del 24.05.2011.

Dato atto che l'area AAGGAALLC in collaborazione con la Farmacia Territoriale ha espletato le procedure e i controlli previsti.

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula della convenzione con la ditta "Alessandro Rubanu", secondo lo schema-tipo di cui alla precedente Deliberazione n. 2679 del 15.11.2011, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la stipulazione.

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale.

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di autorizzare la stipulazione della convenzione con la ditta "Alessandro Rubanu", secondo lo schema-tipo di cui alla precedente deliberazione n. 2679 del 15.11.2011, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi specializzati;
- di incaricare della stipulazione della suddetta convenzione l'Area AA.GG.AA.LL.C, e dell'esecuzione del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, il Servizio di Farmacia Territoriale, il Dipartimento di Prevenzione – SIAN, ed il Servizio Contabilità e Bilancio.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n.1

Struttura proponente: Area AAGGAALLC

Il Responsabile dell'Istruttoria: c.piras

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 2 DI OLBIA**

Convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati ex D.Lgs. 114/1998.

tra

- **L' ASL n. 2 di Olbia** con sede legale in Olbia, nella via Bazzoni-Sircana, 2/2A (Località Tannaule), 07026 Olbia, C.F. 01687160901 rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Paolo Tecleme, nato a Sassari il 16.11.1959, in qualità di Legale Rappresentante;

e

- Il signor **Alessandro Rubanu** titolare dell'omonima ditta con sede in Orgosolo (Nu) – via Papa Giovanni XXIII n. 30, codice fiscale - partita IVA 01193040910, iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA 82084, il cui esercizio commerciale denominato **Il Mondo Senza Glutine** è ubicato in Orgosolo,;

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 del D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta / Società si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei relativi provvedimenti regionali vigenti, nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASL;
- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

la Ditta assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2. e 4.3., la Ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che l'Azienda possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Ditta/società dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Tempio Pausania.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la ASL n. 2 di Olbia
Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme**

**Per la ditta Alessandro Rubanu
Il titolare
Sig. Alessandro Rubanu**